

**Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici dell'11 luglio 2006**
(stato 1. settembre 2021)

Il Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone del Ticino

vista la legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (di seguito LCC);
richiamate la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP) e l'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);

d e c r e t a :

Capitolo I

Norme generali

- | | |
|---|--|
| Competenze
a) Dipartimento
(LCC art. 2)
b) Consiglio di Stato | Art. 1 Competente per l'applicazione della LCC è il Dipartimento del Territorio (in seguito: Dipartimento).

Art. 2 Rimane di competenza del Consiglio di Stato:
a) il controllo sulla salvaguardia di biotopi adatti ai mammiferi, agli uccelli indigeni e migratori;
b) il mantenimento di un'adeguata superficie cacciabile con l'allestimento di misure di pianificazione della caccia;
c) la tutela degli habitat e della fauna. |
|---|--|

Collaborazione	Art. 3 Il Dipartimento collabora con gli altri servizi cantonali interessati: a) all'allestimento di misure di salvaguardia degli habitat della fauna; b) alla definizione delle specie cacciabili; c) alla tutela delle zone protette.
Pianificazione della caccia (LCC art. 4)	Art. 4 ¹ Il Dipartimento, sulla base delle componenti naturali del paesaggio, in riferimento alle singole specie di interesse venatorio, emana periodicamente le linee direttive per: a) la valorizzazione degli habitat per i selvatici; b) l'esercizio della caccia. ² Esso si avvale della collaborazione dei servizi cantonali competenti, dei Comuni, delle associazioni ambientaliste e venatorie e di enti e associazioni che dimostrano un interesse giustificato, sentito il preavviso della Commissione consultiva sulla caccia.
Linee direttive a) Habitat	Art. 5 ¹ Nelle direttive per la valorizzazione degli habitat sono indicati i piani d'intervento, gli studi necessari, le finalità, le modalità e i mezzi finanziari.
b) Esercizio della caccia	² Le linee direttive per l'esercizio della caccia mirano al mantenimento di effettivi sani in equilibrio con l'ambiente circostante, rispettando la struttura naturale delle singole popolazioni. ³ Esse fissano gli strumenti più appropriati (controllo degli abbattimenti, periodi di protezione, ripopolamenti o altro) per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. ⁴ A questo scopo il Dipartimento provvede ad eseguire: a) censimenti regolari della selvaggina. b) studi di gestione del patrimonio faunistico cantonale di interesse venatorio
c) Piani di protezione	Art. 6 ¹ L'Ufficio della caccia e della pesca collabora all'allestimento di piani di protezione e di cura di ambienti adatti alla fauna e alla selvaggina e alla gestione degli habitat della fauna tramite la conservazione, la valorizzazione e la promozione di biotopi quali: boschetti, boschi golenali, boschi vecchi di composizione naturale, margini boschivi strutturati, zone agricole tradizionali ed estensive, siepi naturali, prati secchi, zone umide, rive naturali, cariceti e canneti. ² Esso si pronuncia sugli interventi che possono compromettere l'esistenza della selvaggina e del suo habitat naturale.
Zone di tranquillità	Art. 6a Le zone di tranquillità per la selvaggina vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni rinnovabili.
Bandite di caccia a) Istituzione (LCC art. 23)	Art. 7 ¹ Le bandite di caccia vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni rinnovabili. ² Restano riservate le disposizioni concernenti le bandite federali.
b) Contenuto	Art. 8 ¹ Le bandite di caccia devono garantire a lungo termine il

mantenimento e lo sviluppo naturale delle popolazioni di selvaggina.

²Per ognuna di esse viene formulato l'obiettivo da raggiungere.

³Esse possono essere generali o riguardanti solo singole specie.

⁴Per la loro istituzione si tiene conto dei rapporti della selvaggina con l'habitat, l'agricoltura e la foresta.

c) Proposte

Art. 9 Le proposte motivate riguardanti le bandite devono essere presentate al Dipartimento dalle associazioni o enti interessati, entro un anno dall'eventuale scadenza.

d) Sorveglianza

Art. 10 ¹All'Ufficio della caccia e della pesca è affidata la gestione e la vigilanza delle bandite.

²Esso provvede alla segnalazione dei confini con cartelli o con marchi rosso-giallo (il rosso indica la zona protetta).

³L'attraversamento delle bandite da parte dei cacciatori deve avvenire lungo le strade e i sentieri principali marcati, con l'arma scarica e i cani al guinzaglio.

Animali randagi
(LCC art. 27)

Art. 11 ¹I cani e i gatti randagi, nonché altri animali domestici inselvaticati vaganti oltre trecento metri dai fabbricati abitati, possono essere catturati o abbattuti, senza obbligo di risarcimento da parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia.

²Il proprietario è tenuto a risarcire all'Ufficio della caccia e della pesca il costo delle spese di cattura o di abbattimento.

Selvaggina in
cattività

(LCC art. 25)

a) Autorizzazioni

Art. 12 ¹La domanda di autorizzazione per tenere in cattività animali selvatici va inoltrata tramite formulario ufficiale all'Ufficio del Veterinario cantonale.

²Questo decide, sentito il preavviso dell'Ufficio della caccia e della pesca, nei casi contemplati contemporaneamente dall'art. 25 LCC e dall'art. 12 del Regolamento di applicazione alla Legge cantonale sulla protezione degli animali.

³Nei casi contemplati esclusivamente dall'art. 25 LCC, l'Ufficio della caccia e della pesca decide direttamente.

⁴Di regola non viene rilasciata l'autorizzazione:

a) per la detenzione di animali incrociati con specie domestiche, ibride o altre specie selvatiche;

b) per la detenzione di animali provenienti dall'ambiente naturale.

b) Modifiche

Art. 13 Le modifiche del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione, vanno prontamente segnalate all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

c) Controllo

Art. 14 Gli agenti della polizia della caccia possono controllare in ogni momento le tenute di animali selvatici e il rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni.

d) Animali
selvatici che
recuperano la

Art. 15 ¹Gli animali selvatici che recuperano la libertà devono essere immediatamente segnalati all'Ufficio della caccia e della pesca, il quale ne darà comunicazione all'Ufficio del Veterinario cantonale.

libertà

²Qualora non vengano ripresi entro 5 giorni o non siano stati segnalati, essi possono venire abbattuti, senza obbligo di risarcimento da parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia.

³Il proprietario è tenuto a risarcire all'Ufficio della caccia e della pesca il costo delle spese di abbattimento o di un'eventuale partecipazione alla cattura.

Messa in libertà di selvaggina (LCC art. 26)

Art. 16 ¹La messa in libertà di selvaggina è subordinata ad una autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca.

²Nel caso di lanci non autorizzati la selvaggina può essere eliminata dagli agenti della polizia della caccia.

Capitolo II

Presupposti per l'esercizio della caccia

Patente

a) Presentazione

(LCC art. 5)

b) Contenuto

Art. 17 Durante l'esercizio della caccia il cacciatore deve avere con sé la patente di caccia.

Art. 18 ¹Sono parte integrante della patente:

a) Tessera d'identità cacciatore contenente:

- le generalità;
- una fotografia recente;
- l'anno di emissione;

b) Autorizzazione annuale della categoria di caccia scelta contenente:

- le generalità;
- il foglio di controllo;
- il duplicato del foglio di controllo per il trasporto a valle o la consegna del capo di selvaggina abbattuto al posto di controllo da parte di terze persone (presente solo nell'Autorizzazione annuale per la caccia alta);
- le prescrizioni relative ai posti di controllo della selvaggina;

c) Copia del presente regolamento.

²La tessera d'identità cacciatore dev'essere rinnovata dopo quindici anni.

Rilascio della patente

a) Autorità competente

(LCC art. 5)

Art. 19 ¹La tessera d'identità cacciatore va richiesta all'Ufficio della caccia e della pesca;

²L'autorizzazione annuale e la copia del presente regolamento devono essere richiesti al Municipio del comune di domicilio; per i richiedenti dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all'Ufficio della caccia e della pesca.

- b) Documenti necessari** **Art. 20** ¹Il richiedente per la patente deve presentare:
- a) per la tessera d'identità cacciatore:
 - un documento di legittimazione (passaporto o carta d'identità);
 - una fotografia recente formato passaporto e di ottima qualità;
 - b) per l'autorizzazione annuale:
 - la tessera d'identità cacciatore;
 - la ricevuta di versamento del premio attestante la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 14 OCP;
 - la prova d'aver pagato la tassa d'affiliazione alla Federazione di caccia ticinese, oppure la tassa supplementare di fr. 80.- al Dipartimento;
 - una valida attestazione del superamento della prova periodica della precisione di tiro per l'arma da impiegare nella categoria di caccia richiesta.
- c) Tasse** ²La tassa è fissata in fr. 50.- per il rilascio della tessera d'identità cacciatore e dalla LCC per la domanda di autorizzazione annuale.
- Rimborso della tassa di autorizzazione** (LCC art. 13) **Art. 21** La tassa dell'autorizzazione annuale della categoria di caccia prescelta, dedotte le spese di cancelleria e la tassa supplementare è rimborsata in caso di decesso, grave malattia o infortunio del titolare e ritenuto che ne sia fatta domanda all'Ufficio della caccia e della pesca prima dell'apertura della caccia.
- Sostituzione della patente**
- a) Autorità** (LCC art. 5) **Art. 22** ¹Per la sostituzione della tessera d'identità cacciatore e dell'autorizzazione annuale è competente l'Ufficio della caccia e della pesca.
²Viene percepita una tassa di fr. 50.- per ogni documento sostituito.
- b) Perdita** **Art. 23** ¹In caso di perdita:
- a) della tessera d'identità cacciatore, il cacciatore è autorizzato a servirsi di un documento di legittimazione valido;
 - b) dell'autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo o del duplicato del foglio di controllo, il cacciatore deve darne immediata comunicazione all'Ufficio della caccia e della pesca.
- ²In caso di perdita dell'autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo, il cacciatore può esercitare la caccia solo con l'autorizzazione provvisoria che va richiesta, previa presentazione della tessera d'identità cacciatore, all'Ufficio della caccia e della pesca o al posto di controllo di Gudo durante il periodo venatorio di caccia alta.

**Esami di
abilitazione**

Art. 24 Il Consiglio di Stato disciplina con separato regolamento:

- a) gli esami di abilitazione;
- b) lo svolgimento della formazione;
- c) lo svolgimento del periodo di cura della selvaggina;
- d) i compiti della Commissione esaminatrice.

Capitolo III

Esercizio della caccia

Specie cacciabili **Art. 25** ¹Le seguenti specie sono cacciabili:

a) caccia alta:

mammiferi
cervo (*Cervus elaphus*)
capriolo (*Capreolus capreolus*)
camoscio (*Rupicapra rupicapra*)
cinghiale (*Sus scrofa*)
marmotta (*Marmota marmota*)
volpe (*Vulpes vulpes*)
tasso (*Meles meles*)

b) caccia bassa:

mammiferi
volpe (*Vulpes vulpes*)
faina (*Martes foina*)
tasso (*Meles meles*)
lepre comune (*Lepus capensis*)
lepre variabile (*Lepus timidus*)
coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
uccelli
fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*)
fagiano comune (*Phasianus colchicus*)
beccaccia (*Scolopax rusticola*)
piccione domestico inselvatichito
colombaccio (*Columba palumbus*)
tortora dal collare (*Streptopelia decacto*)
ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
cornacchia nera (*Corvus corone corone*)
cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
corvo imperiale (*Corvus corax*)
germano reale (*Anas platyrhynchos*)
cormorano (*Phalacrocorax carbo*)

- c) caccia acquatica:**
alzavola (*Anas crecca*)
germano reale (*Anas platyrhynchos*)
moriglione (*Aythya ferina*)
moretta (*Aythya fuligula*)
folaga (*Fulica atra*)

Numero massimo e genere dei capi e periodi

²Il numero massimo e il genere dei capi, nonché i periodi, sono stabiliti dall'art. 42 del presente Regolamento.

Caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo
(LCC art. 17)

Art. 26 In caso di necessità l'Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.

Caccia invernale al cinghiale
(LCC art. 17)

Art. 27 In caso di necessità l'Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia invernale al cinghiale, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.

Caccia speciale alla volpe
(LCC art. 17)

Art. 28 In caso di necessità l'Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale alla volpe, alle stesse condizioni e sulla medesima parte del territorio cantonale ove è autorizzata la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia invernale al cinghiale.

Controllo della selvaggina
a) Iscrizione
(LCC art. 11)

Art. 29 ¹Al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve:

- a) Iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo nonché non appena possibile nel duplicato, il giorno, l'ora, il comune e il luogo di cattura, nonché la specie, l'età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia (lett. e) egli dovrà specificarne i motivi.
L'iscrizione va fatta per esteso, come da esempio sul foglio di controllo, con inchiostro indelebile.
In caso d'errore d'iscrizione, la correzione è ammessa unicamente previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca.
- b) Presentare ai posti di controllo entro 24 ore dall'abbattimento i cervi, i camosci, i caprioli e i cinghiali, salvo le eccezioni previste all'art. 31 cpv. 3;
- c) Qualora affidi a terze persone il trasporto a valle o il controllo dell'animale da lui abbattuto, egli deve consegnare assieme al capo di selvaggina il duplicato del foglio di controllo con iscritte tutte le catture effettuate sino a quel momento.
- d) Presentare al posto di controllo, assieme al capo abbattuto, anche il foglio di controllo (originale o duplicato).
- e) Per i capi da autodenunciare:
 - caccia alta, caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e caccia

	<p>invernale al cinghiale: ai posti di controllo entro 24 ore; - caccia bassa e caccia acquatica: segnalarli immediatamente all'Ufficio della caccia e della pesca o a un agente della polizia della caccia i quali provvederanno al sequestro.</p> <p>f) Inviare sia il foglio di controllo che il duplicato all'Ufficio della caccia e della pesca entro 15 giorni dalla chiusura della categoria di caccia corrispondente.</p> <p>²L'Ufficio della caccia e della pesca, d'intesa con l'Ufficio del Veterinario cantonale, definisce i criteri per i capi sanitari da bonificare ai cacciatori.</p>
b) Posti di controllo	Art. 30 I posti di controllo, per le diverse specie da presentare, con i relativi giorni ed orari di apertura, vengono fissati annualmente dall'Ufficio della caccia e della pesca nell'autorizzazione annuale di caccia.
c) Termine e modalità di controllo	<p>Art. 31 ¹Le femmine allattanti di cervo devono essere portate al posto di controllo con il loro cerbiatto entro 24 ore dall'abbattimento del piccolo.</p> <p>²I cervi e i cinghiali abbattuti il 18 e il 28 settembre devono essere sottoposti al controllo entro la mattina del giorno seguente.</p> <p>³I cervi maschi adulti (cerbiatti e fusoni esclusi) catturati dal 4 al 14 settembre sono esentati dall'essere presentati al posto di controllo a condizione che il cacciatore ne esegua la registrazione online (secondo la procedura descritta nelle disposizioni al cacciatore dell'Ufficio della caccia e della pesca) entro le 12 ore dalla cattura.</p> <p>⁴I capi di cervo maschio adulto registrati online devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contrassegnati dal cacciatore con la marca numerica al più tardi al momento della compilazione del formulario online. Il numero di marca deve essere riportato anche nel foglio di controllo e nel relativo duplicato nella casella "osservazioni"; - conservati interi per almeno 24 ore a partire dalla loro registrazione.
Messa in commercio e consumo	<p>Art. 32 ¹Ogni capo di cinghiale abbattuto dev'essere sottoposto al controllo trichinoscopico prima del consumo.</p> <p>²L'Ufficio del Veterinario cantonale può vincolare il consumo delle carni a un controllo sulla radioattività.</p> <p>³E' vietato il consumo di cormorani.</p>
Mascella della cacciagione	Art. 33 (stralcio)
Lepri	Art. 34 (stralcio)

- Cani**
- a) Uso dei cani** **Art. 35** ¹E' vietato usare cani nell'esercizio della caccia alta, della caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e della caccia invernale al cinghiale, fatta eccezione degli speciali cani da traccia che possono essere impiegati unicamente per la ricerca della selvaggina ferita, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all'Ufficio della caccia e della pesca.
²E' vietato usare cani segugi nell'esercizio della caccia bassa al di sotto dei 1'600 mslm sabato 20, domenica 21, sabato 27 e domenica 28 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia invernale al cinghiale.
- b) Bandite e zone protette** **Art. 36** Nelle zone in cui è vietata la caccia (bandite, zone di protezione, ecc.) i cani devono essere tenuti al guinzaglio (salvo autorizzazione speciale rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca).
- c) Sorveglianza** **Art. 37** ¹Durante tutto l'anno non si possono lasciare vagare cani di qualsiasi specie, fatta eccezione:
- per i cani da caccia durante i giorni di prova cani (art. 38) e durante l'esercizio venatorio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 del presente regolamento;
- per quanto previsto al cpv. 3.
²I cani vaganti senza sorveglianza colti a rincorrere la selvaggina possono essere abbattuti dagli agenti della polizia della caccia.
³L'Ufficio della caccia e della pesca può, su richiesta, accordare l'autorizzazione per lasciare vagare i cani sotto sorveglianza in zone prestabilite laddove per la selvaggina non sia oggetto di effettivo disturbo.
- d) Prova** **Art. 38** ¹La prova per i cani da caccia è permessa:
a) martedì 10, sabato 14, domenica 15, martedì 17, sabato 21 e domenica 22 agosto dalle ore 7.00 alle ore 17.30 al disotto dei 1'300 mslm;
b) dal 30 settembre al 12 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30;
c) dal 19 ottobre al 25 novembre nei giorni di martedì, giovedì e sabato negli orari previsti per la caccia bassa, fatta eccezione delle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia invernale al cinghiale, dove la prova è vietata sabato 20 novembre.
²Nelle zone chiuse alla caccia e nei campi coltivati la prova dei cani è vietata.
³Tale prova è pure permessa ai proprietari di cani da caccia domiciliati o dimoranti nel Cantone, abilitati alla caccia, ma non in possesso di un'autorizzazione di caccia bassa.
- Periodi e giorni di caccia**
(LCC art. 16 e 17) **Art. 39** Periodi e giorni di caccia:
Giorni di caccia:
a) caccia alta:
dal 4 settembre al 18 settembre e dal 24 al 28 settembre, tutti i giorni.

- b) caccia bassa:
dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Il giorno d'apertura la caccia è permessa a tutte le specie cacciabili, mentre in quello di chiusura è vietata la caccia alla lepore comune.
- c) caccia acquatica:
dal 15 dicembre al 31 gennaio ad eccezione del lunedì, del mercoledì, e del 25 e 26 dicembre (Natale e S. Stefano), del 1° gennaio (Capodanno) e del 6 gennaio (Epifania).
Il giorno d'apertura e quello di chiusura la caccia è permessa.

Spostamento sul luogo di caccia **Art. 40** ¹La partenza per le zone di caccia, con patente, fucile e munizioni è permessa alla vigilia dell'apertura della caccia dopo le ore 07.00 dall'ultimo posto autorizzato ai veicoli a motore.
²Il rientro deve avvenire entro le ore 12.00 del giorno seguente la chiusura relativa alla categoria corrispondente, equipaggiamento sopraindicato compreso.
³Resta riservato quanto previsto dagli articoli 50 e 51.

Orari di caccia **Art. 41** ¹Orari di caccia:

- a) caccia alta al di sopra dei 400 m di quota:
 - dal 4 settembre al 18 settembre dalle ore 06.00 alle ore 20.30;
 - dal 24 al 28 settembre dalle ore 06.30 alle ore 20.00;
- b) caccia alta al di sotto dei 400 m di quota:
 - dal 4 settembre al 18 settembre dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30;
 - dal 24 al 28 settembre dalle ore 06.30 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00;
- c) caccia bassa:
 - dal 16 ottobre al 30 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 18.30;
 - dal 31 ottobre al 30 novembre dalle ore 07.30 alle ore 16.30;
- d) caccia acquatica:
 - in dicembre dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
 - in gennaio dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Numero massimo e genere dei capi e periodi **Art. 42** ¹L'Ufficio della caccia e della pesca stabilisce il Piano di abbattimento annuale del camoscio, del cervo maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) e del capriolo fissandone le modalità di attuazione sull'Autorizzazione annuale di caccia alta.
²Al cacciatore è permessa la cattura:

- a) Caccia alta:
 - 1. CAMOSCIO:**
3 capi per cacciatore (dei quali non più di 2 adulti), dei quali al massimo:
 - 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, il 7 ed eventualmente il 13 e il 16 settembre;
 - oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 4 al 16 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di camoscio

non allattante di almeno 2,5 anni;

oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 4 al 16 settembre per colui che ha abbattuto un camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal peso minore o uguale a 10 kg (capo sanitario);

- 2 femmine di camoscio non allattanti di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 4 al 16 settembre;
- 1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 4 al 16 settembre;

Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni quale primo capo di camoscio non ha più diritto al terzo capo di camoscio.

Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d'età e viceversa.

2. CAPRIOLO:

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

- 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, il 7 ed eventualmente il 13 e il 16 settembre;
oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 4 al 16 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni;
- 1 femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento dal 4 al 16 settembre.

3. CERVO:

- 1 maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 4 al 18 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe (ossia con tre o più punte sopra il mediano di ambedue le aste) che è cacciabile solo sino al 15 settembre;
- e 3 femmine non allattanti dal 4 al 18 settembre, inoltre dal 24 al 28 settembre;
- e 2 femmine allattanti dal 24 al 28 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il loro cerbiatto nel corso della stessa azione di caccia;
- e 2 cerbiatti (cervi dell'anno) dal 24 al 28 settembre;
- e 1 maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) dal 4 al 18 settembre, inoltre dal 24 al 28 settembre, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento.

Colui che cattura una femmina non allattante ha diritto a un secondo maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 4 settembre al 18 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe che è cacciabile solo sino al 15 settembre.

4. CINGHIALE:

- Numero di capi illimitato dal 4 al 18 settembre, inoltre dal 24 al 28 settembre.

5. MARMOTTA:

- 2 marmotte dal 7 al 9 settembre.

b) Caccia bassa:

1. LEPRE (comune e variabile):

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

- 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 17, 24 e 31 ottobre;
- 2 lepri variabili, cacciabili nei giorni 16, 17, 24 e 31 ottobre e 7, 13, 14, 21, 30 novembre.

2. FAGIANO DI MONTE MASCHIO:

- 3 fagiani di monte maschi, cacciabili nei giorni 16, 17, 24 e 31 ottobre e 7, 13, 14, 21, 30 novembre.

3. BECCACCIA:

- 15 beccacce dal 16 ottobre al 30 novembre.

³Per tutte le altre specie elencate all'art. 25 e non menzionate al capoverso 2, il numero di capi è illimitato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 43. Per i periodi vale quanto previsto dall'art. 39.

Divieti speciali

Art. 43 Al cacciatore è vietata l'uccisione:

a) Caccia alta:

- del piccolo dell'anno di camoscio e di capriolo;
- delle femmine allattanti di camoscio e di capriolo;
- dei cervi e camosci marcati con collare o con marche auricolari;

b) Caccia bassa:

- di più di un capo di lepre comune o di lepre variabile al giorno;
- della lepre comune e variabile in caso di cattura di un fagiano di monte, di una beccaccia o di un fagiano di piano e viceversa;
- della femmina di fagiano di monte;
- di più di un capo di fagiano di monte maschio al giorno;
- del fagiano di monte in pianta.

Zone aperte alla caccia

Art. 44 Zone di caccia:

a) caccia alta:

1. TUTTE LE SPECIE CACCIABILI:

A) Nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dall'intersezione del ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l'autostrada A2, segue quest'ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a Gorduno, all'intersezione con la strada dell'argine insommergibile, segue quest'ultima in direzione sud sino all'intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto di partenza.

B) Nel distretto di Vallemaggia la caccia è chiusa all'interno dei

seguenti confini: dal ponte di Bietto (Comune di Cevio) scende la strada cantonale fino all'altezza della strada sterrata che conduce allo stand di tiro, da qui risale il fiume Maggia fino al ponte di Bietto, punto di partenza.

2. CAMOSCIO:

Nei distretti di Leventina, Blenio (esclusa la zona del piano), Riviera (esclusa la zona del piano), Bellinzona (esclusa la zona del piano), Locarno, Vallemaggia e Lugano (escluso il territorio situato a sud del ponte-diga di Melide) fino al raggiungimento degli specifici Piani di abbattimento.

3. CERVO:

- A) Nel distretto di Leventina.
- B) Nel distretto di Blenio (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 64 Legiuna, all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Loderio, segue la strada cantonale passando per Semione fino al ponte di Motto, qui segue il fiume Brenno fino al ponte di Dongio per riprendere la strada cantonale passando per Comprovasco, Castro fino in zona Traversa, qui prende la strada che conduce al fiume Brenno, attraversando il ponte delle Frasche segue la strada sulla destra che conduce in zona Piano, quindi alla strada cantonale (pto 658). Da qui segue la cantonale fino al ponte di Acquarossa, prosegue per la strada del Satro fino al ponte di Dongio, riprende la cantonale passando per Malvaglia fino al ponte di Loderio (punto di partenza), la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
- C) Nel distretto di Riviera (nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
- D) Nel distretto di Bellinzona (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N.48 Piano di Magadino, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
- E) Nel distretto di Locarno.
- F) Nel distretto di Lugano.
- G) Nel distretto di Mendrisio.
- H) Nel distretto di Vallemaggia.

4. CAPRIOLO:

- A) Nei distretti di Leventina, Blenio, Riviera, Bellinzona, Locarno e Vallemaggia.
Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
- B) Nel distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio.
- C) Nel distretto di Mendrisio, limitatamente sul territorio a sinistra (direzione nord-sud) dell'autostrada.

5. CINGHIALE:

Su tutto il territorio cantonale, nonché nella bandita di caccia N.42 Lodano-Maggia.

Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

6. MARMOTTA:

Su tutto il territorio cantonale ad eccezione dei distretti di Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Nel distretto di Locarno la caccia è aperta esclusivamente in Valle Verzasca a nord dei confini comunali di Mergoscia e Vogorno.

b) caccia bassa:

- su tutto il territorio cantonale il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dall'intersezione del ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l'autostrada A2, segue quest'ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a Gorduno, all'intersezione con la strada dell'argine insommergibile, segue quest'ultima in direzione sud sino all'intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto di partenza;
- nel distretto di Vallemaggia la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Bietto (Comune di Cevio) scende la strada cantonale fino all'altezza della strada sterrata che conduce allo stand di tiro, da qui risale il fiume Maggia fino al ponte di Bietto, punto di partenza;
- la caccia con o senza imbarcazioni sui laghi Verbano e Ceresio è vietata.

c) caccia acquatica:

- sui laghi Verbano e Ceresio a una distanza minima di 100 m dalla riva e dai canneti. Vietati gli spari in direzione della terraferma.

Armi e munizioni **Art. 45** Per le seguenti categorie di caccia può essere utilizzato unicamente il tipo di arma corrispondente sotto indicato:

a) Armi utilizzabili

(LCC art. 18, cpv. 2)

a) caccia alta:

fucile a palla giusta l'art. 18, cpv. 1, lett. a) LCC;

b) caccia bassa e acquatica:

fucile a pallini, giusta l'art. 18, cpv. 1, lett. b) LCC.

b) Idoneità

Art. 46 ¹Le armi usate per la caccia devono funzionare in modo ineccepibile ed essere dotate di un sistema di sicurezza funzionante.

²Il bloccaggio del magazzino delle armi a ripetizione e semiautomatiche non deve essere amovibile se non smontando l'arma.

- c) Detenzione** **Art. 47** ¹Le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio.
²Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta. Non è tuttavia autorizzato il deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate all'art. 50.
³Durante gli spostamenti con il veicolo a motore il fucile a palla deve essere trasportato nell'apposito fodero chiuso.
- d) Impiego** **Art. 48** E' vietato portare con sé nell'esercizio della caccia più di un'arma.
- Mezzi e metodi ausiliari proibiti** **Art. 49** Durante l'esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca:
- a) cacciare in gruppi composti da più di 4 cacciatori;
 - b) la partecipazione attiva alla caccia da parte di persone prive di patente. Nel caso di contravvenzione il cacciatore e gli accompagnatori si rendono colpevoli;
 - c) organizzare battute rumorose;
 - d) sezionare la selvaggina uccisa; nonché asportare, sezionare o manomettere i genitali e le mammelle (ad eccezione dei genitali del cinghiale); nonché manomettere le corna degli ungulati;
 - e) portare con sé munizioni proibite, richiami per l'adescamento di selvaggina, apparecchi per l'intensificazione della luce residua, camere termiche, strumenti d'osservazione con funzioni equiparabili e fototrappole;
 - f) far uso di più di 3 cani per cacciatore;
 - g) far uso di radiotrasmittenti o apparecchi Natel a scopo venatorio;
 - h) la presenza di più di 2 persone su ogni singola imbarcazione nell'esercizio della caccia acquatica;
 - i) l'impiego sui cani di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche.
 - l) l'impiego sui cani da ferma di dispositivi di localizzazione GPS al di sopra dei 1'600 m di quota durante i giorni aperti alla caccia al fagiano di monte.
- Veicoli a motore, ciclomotori** **Art. 50** L'uso di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle seguenti strade, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 54:
- a) Trasporto di cacciatori, armi e munizioni** (LCC art. 20)
- a) strade nazionali e cantonali, escluse la vecchia Tremola, dal Motto Bartola al confine con il Canton Uri;
 - b)
 - 1 Malvaglia/Diga del bacino di accumulazione;
 - 2 Malvaglia/Valle Pontirone, località Stampa;
 - 3 Rodaglio/Legri;
 - 4 Chironico/Barolgiasco;
 - 5 Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);
 - 6 Monte Piottino/Freggio/Osco;
 - 7 Osco/Vigera/Tarnoglio/Carì/parcheggio bacino Predelp;
 - 8 Personico/Diga Val d'Ambrà;

- 9 Sementina/San Defendente (barriera strada forestale);
 - 10 Strada agricola N.102 Gudo/Cadenazzo;
 - 11 Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;
 - 12 Brione/Val Resa (località Resa);
 - 13 Locarno/Monte Brè/S.Bernardo;
 - 14 Monte Brè/Miranda;
 - 15 Palagnedra/Bordei;
 - 16 Brissago/Cavallascio/Mergugno/Cortaccio;
 - 17 Ronco sopra Ascona/Gruppaldo/Porera (barriera parcheggio forestale);
 - 18 Vergeletto/Zardin;
 - 19 Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö/Pianvacaresc;
 - 20 Caveragno/Valle Bavona/S.Carlo (stazione di partenza della funivia per Robiei);
 - 21 Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;
 - 22 Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA);
 - 23 Cadenazzo o S.Antonino/Revöira (piazzale limitrofo agriturismo "La Vigna");
 - 24 Carena/Alpe Giumello, fino alla barriera situata in località Monti di Ruscada;
 - 25 Fontanelle/Borla/Canedo;
 - 26 Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all'entrata sud dell'abitato di Lelgio (piazzale ex-cava);
 - 27 Villa Luganese/Monti di Creda;
 - 28 Cadro/grotto Alpe Vallà;
 - 29 Lugano/Bré paese;
 - 30 Novaggio/Alpe Paz;
 - 31 Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);
- c) nelle zone dei piani sino a una distanza massima di 50 m dalle strade cantonali;
- d) tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale:
- il 3 settembre (vigilia di caccia alta) dalle ore 07.00 alle ore 24.00;
 - dal 17 al 18 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 05.45 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30;
 - dal 24 al 28 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 06.15 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

b) Posteggio

Art. 51 ¹Il posteggio dei veicoli è permesso in qualsiasi punto delle strade di cui all'art. 50, a condizione che non sia ostacolata la viabilità, e a una distanza massima di 50 m dal ciglio stradale.

²Sui tratti All'Acqua-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine con il Canton Uri, Campra-Lucomagno al cacciatore è consentito sia posteggiare il veicolo sia avviarsi per l'esercizio della attività venatoria unicamente dai seguenti posteggi (segnalati da appositi cartelli):

- All'Acqua, Alpe di Cruina e Nufenen;
- Airolo, Dross (Motto Bartola), Panorama, Ospizio S. Gottardo;
- Campra, Pian Segno e Lucomagno.

Disturbi
(LCC art. 24)

Art. 52 ¹L'impiego di mezzi meccanici di locomozione (motociclette, ciclomotori, motoslitte, ecc.) al di fuori delle strade carrozzabili è regolamentato nella legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e nel relativo regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada.

²Durante tutto l'anno è vietato, senza specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca:

- a) usare i mezzi d'illuminazione artificiali fissi o mobili per l'osservazione della selvaggina;
- b) posare lecche saline;
- c) adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti;
- d) foraggiare la selvaggina;
- e) usare narcotici o sostanze simili

³È vietato ricercare palchi di cervo dal 15 febbraio al 15 aprile.

Divieti vari

Art. 53 E' vietato:

- a) esercitare la caccia (cacciatore, preda e traiettoria proiettile) entro un raggio di 50 m dai fabbricati abitati, dai campeggi, dall'area dei percorsi vita e dai sentieri naturalistico-didattici. Prima di sparare il cacciatore deve accertarsi che la selvaggina sia cacciabile e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la proprietà di terzi;
- b) appostarsi e cacciare a meno di 50 m dalle autostrade, dalle ferrovie, dalle strade cantonali Campra-Lucomagno, Airolo-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine Canton Uri, nonché esplodere colpi la cui traiettoria sorvola le suddette strade cantonali. Per le restanti strade cantonali la distanza minima è pure di 50 m;
- c) sparare da veicoli a trazione fermi o in moto come pure portare armi cariche sugli stessi;
- d) effettuare tiri a distanze superiori ai 250 metri;
- e) l'uso delle funivie (ad eccezione della Verdasio-Rasa), delle teleferiche, delle funicolari e dell'elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all'art. 54. L'uso delle funivie, delle teleferiche e delle funicolari è comunque consentito la vigilia di caccia alta (3 settembre) dalle ore 07.00 alle ore 24.00 e dal 17 al 18 settembre e dal 24 al 28 settembre;
- f) usare apparecchi per l'intensificazione della luce residua e/o di camere termiche per l'osservazione della selvaggina dal 2 al 30 settembre e dal 10 novembre all'8 febbraio;
- g) usare fototrappole a scopo venatorio;
- h) cacciare il fagiano di monte e la beccaccia senza l'ausilio del cane da ferma, nonché la lepre comune e la lepre variabile senza l'ausilio del cane da seguita.

Ricerca e recupero della cacciagione

Art. 54 ¹Il cacciatore deve, nel limite del possibile, ricercare i capi di selvaggina feriti, facendo capo in caso di necessità a un cane da traccia abilitato, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all'Ufficio della caccia e della pesca.

²Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è permesso l'uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade e negli orari non consentiti sulla base degli art. 50 e 51.

³Per i cervi e i cinghiali è pure concesso l'utilizzo dell'elicottero previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca.

⁴L'utilizzo dei mezzi meccanici soprammenzionati per il recupero sino alle strade permesse deve avvenire nell'arco della medesima giornata.

Capitolo IV

Polizia della caccia

Carnivori
(LCC art. 28)

Art. 55 ¹L'uso del fucile e delle trappole a trabocchetto per la cattura degli animali carnivori necessita dell'autorizzazione dell'Ufficio della caccia e della pesca che ne fissa condizioni e modalità.

²La domanda va inoltrata allo stesso, tramite modulo ufficiale.

³L'autorizzazione può essere concessa solo a chi ha ottenuto una patente di caccia nell'anno corrente e non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni.

Tassidermia
a) Autorizzazione
(LCC art. 29)

Art. 56 ¹L'autorizzazione per la tassidermia, rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca, deve contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) l'ubicazione del laboratorio e delle celle di conservazione;
- c) il modo di marcatura conformemente alle direttive emanate dal Dipartimento.

b) Registro e marcatura

Art. 57 ¹E' fatto obbligo al tassidermista di tenere costantemente aggiornato il registro di controllo ufficiale rilasciato dal Dipartimento.

²L'Ufficio della caccia e della pesca può controllare la tenuta dei registri e l'esatta marcatura.

³A tal fine può procedere all'ispezione di locali e laboratori e al controllo di animali imbalsamati o da imbalsamare.

c) Animali protetti

Art. 58 ¹Per l'imbalsamatura di animali protetti si rimanda a quanto previsto all'art. 5 dell'Ordinanza federale sulla caccia.

²L'Ufficio della caccia e della pesca è competente per autorizzare eccezioni nel commercio di animali imbalsamati vecchi e restaurati.

**Selvaggina
perita**
(LCC art. 30)

Art. 59 ¹In caso di ferimento o di uccisione di un capo di selvaggina fuori dall'ambito venatorio, come pure in caso di ritrovamento in qualsiasi periodo dell'anno di un capo di selvaggina morto, ferito o abbandonato dalla madre, l'animale dev'essere lasciato sul posto e la Polizia della caccia avvisata immediatamente.

²L'eventuale richiesta di attribuzione del capo di selvaggina va inoltrata all'Ufficio della caccia e della pesca.

Capitolo V

Danni causati dalla selvaggina

**Prevenzione
danni**
(LCC art. 34)
a) Autodifesa

Art. 60 ¹I proprietari, gli affittuari o gli usufruttuari di boschi, colture agricole o animali da reddito possono chiedere all'Ufficio della caccia e della pesca il permesso di autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da:

- a) volpi,
- b) faine,
- c) tassi,
- d) piccioni domestici inselvaticiti,
- e) tortore dal collare,
- f) cornacchie grigie e nere,
- g) corvi imperiali,
- h) merli,
- i) storni,
- l) passerii europei.

b) Capi viziosi

²L'Ufficio della caccia e della pesca può ognora accordare l'autorizzazione per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi, appartenenti a specie cacciabili o protette, che causano danni rilevanti. Fanno eccezione le specie protette elencate all'art. 10 OCP.

**c) Uso di
trappole a
trabocchetto
nei pressi di
stabili**

³L'Ufficio della caccia e della pesca può accordare l'autorizzazione per l'uso di trappole a trabocchetto, nelle immediate adiacenze di stabili, per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danni rilevanti.

d) Procedura

Art. 61 ¹La richiesta per l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'Ufficio della caccia e della pesca, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali:

- a) recinzioni metalliche escluso l'impiego di fili spinati;
- b) recinzioni con corrente elettrica;

- c) protezione individuale di piante o arbusti;
- d) prodotti repellenti compatibili con l'ambiente.

²Il permesso può essere concesso a chi:

- a) è abilitato alla caccia e ha ottenuto un'autorizzazione di caccia durante l'ultima stagione venatoria;
- b) non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni.

**Sussidi per
l'acquisto di
materiale
protettivo**
a) Oggetto
(LCC art. 34)

Art. 62 ¹Lo Stato può assegnare un sussidio massimo pari all'80% della spesa d'acquisto di materiale destinato all'esecuzione di opere necessarie alla protezione di colture e di animali di reddito.

²Hanno diritto al sussidio coloro che dichiarano un reddito agricolo o derivante dalla gestione del bosco.

³Il sussidio massimo per fondo o per un insieme di fondi confinanti è di CHF 30'000.00, ritenuto che per le recinzioni esso è al massimo di CHF 15.00 al metro lineare (ml).

⁴Il sussidio viene deciso sulla base del preventivo di spesa riconosciuto e, previo ottenimento della licenza edilizia, è versato dopo la verifica dell'opera e dei giustificativi di spesa.

⁵L'opera deve essere eseguita entro 6 mesi dalla crescita in giudicato della licenza edilizia.

⁶L'inesecuzione completa o parziale comporta la decadenza o la riduzione del sussidio e il rifiuto di eventuali successive domande di risarcimento danni.

b) Procedura

Art. 63 ¹La domanda di sussidio deve essere presentata dal proprietario all'Ufficio della caccia e della pesca mediante modulo ufficiale prima dell'inizio dei lavori.

²L'Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti.

³I sussidi sino a CHF 10'000.00 sono decisi dall'Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a CHF 20'000.00 dalla Divisione.

⁴Contro le decisioni dell'Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

**Risarcimento
danni**
**a) Colture
forestali**
(LCC art. 35)

Art. 64 ¹Per i danni causati alle colture silvicole da animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito derivante dalla gestione del bosco.

²Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo del 70% del danno; quest'ultimo è calcolato deducendo il 5% del reddito derivante dalla gestione del bosco, ritenuta una deduzione minima di CHF 1'000.00.

³Il risarcimento viene escluso dal cumulo con sussidi federali, cantonali e comunali.

⁴Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

b) Colture agricole e animali da reddito

Art. 65 ¹Per i danni causati alle colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo.

²Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo dell'80% del danno; quest'ultimo è calcolato deducendo l'1% del reddito netto imponibile, ritenuta una deduzione minima di CHF 300.00.

³Per i danni comprovati di orso, lupo e lince il risarcimento è del 100%.

⁴Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

c) Colture viticole

Art. 65a ¹Per i danni causati ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo derivante dalla produzione di uva e dalla sua valorizzazione.

²Il risarcimento corrisponde a CHF 10.00 per ogni chilogrammo di uva mancante (secondo gli accertamenti peritali).

³Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

d) Procedura

Art. 66 ¹Le domande di risarcimento devono essere presentate dal proprietario o dal danneggiato all'Ufficio della caccia e della pesca.

Il richiedente è tenuto a comprovare l'adempimento delle condizioni di risarcimento. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini impartiti dall'Ufficio della caccia e della pesca, la domanda di risarcimento decade senza ulteriori formalità.

²L'Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti. Il richiedente riceve seduta stante copia dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni all'Ufficio della caccia e della pesca nel termine di 5 giorni.

³I risarcimenti sino a CHF 10'000.00 sono decisi dall'Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a CHF 50'000.00 alla Divisione e quelli di importo superiore dal Consiglio di Stato.

⁴Contro le decisioni dell'Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

Capitolo VI

Norme penali

(LCC art. 41)

Art. 67 Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, come pure alle prescrizioni emanate dal Dipartimento e dall'Ufficio della caccia e della pesca per la sua esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e ss LCC.

Capitolo VII

Norme transitorie

Tassidermia

Art. 68 Ai tassidermisti è fatto obbligo di avere i registri aggiornati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Capitolo VIII

Norme finali

Entrata in vigore Art. 69 ¹Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 31 agosto 2006.

²Esso sostituisce il regolamento di applicazione della legge cantonale sulla caccia del 4 agosto 1993 e modifica del 6 luglio 2005.

Bellinzona, 5 agosto 2021

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

N. Gobbi

Il Cancelliere:

A. Coduri

STAGIONE VENATORIA 2021 DISPOSIZIONI AL CACCIATORE

Esercizio corretto della caccia

Il cacciatore nell'esercizio della caccia si deve attenere ai principi venatori.

Prima di sparare, deve accertarsi che la selvaggina sia cacciabile, la distanza di tiro e la posizione dell'animale siano conformi alle regole venatorie e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la proprietà di terzi. Va prestata particolare attenzione in caso d'esercizio della caccia nei piani o in presenza di fabbricati abitati.

Per la caccia invernale al cinghiale vige l'obbligo di usare vestiti ad alta visibilità (es. gilet, pettorina o copricapo arancione).

Ai cacciatori è vietato effettuare tiri a distanze superiori ai 250 metri.

Rammentiamo il divieto di cacciare in gruppi composti da più di 4 cacciatori, limitazione valevole pure per la caccia al cinghiale e al cervo.

Ricerca e recupero selvaggina ferita tramite cane da traccia

Numero telefonico del centralino (CTCT): tel. +41 79 882 42 22

Il cacciatore che si trova nella necessità di ricercare tramite cane da traccia il capo di selvaggina da lui ferito, deve telefonare al centralino (CTCT), il quale coordinerà l'intervento, mettendo in contatto il cacciatore con un recuperatore autorizzato membro della Società cani da traccia Canton Ticino (CTCT).

Comportamento del cacciatore dopo il tiro e la fuga del selvatico:

Importante per un buon esito della ricerca del capo ferito è il comportamento del cacciatore subito dopo la fuga del selvatico. In particolare:

- memorizzare il punto in cui è stato colpito il selvatico e la sua direzione di fuga;
- prestare attenzione ai rumori provocati dall'animale in fuga;
- mettere in sicura l'arma ricaricata;
- marcare il punto da dove è stato esploso il colpo;
- dopo alcuni minuti di attesa avvicinarsi con discrezione al punto in cui si trovava il selvatico al momento dello sparo;
- marcare sul terreno il punto in cui è stato colpito il selvatico e la sua direzione di fuga;
- nel caso vengano rinvenuti dei segni del colpo, vanno anch'essi marcati;
- camminare il meno possibile attorno al posto in cui si trovava l'animale al momento dello sparo;
- contattare prima un guardacaccia o l'Ufficio della caccia e della pesca per il rilascio della necessaria autorizzazione (art. 35 cpv. 1 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, di seguito RALCC) e poi il centralino (CTCT) per la ricerca tramite cane da traccia.

Dopo che il conduttore del cane da traccia è giunto sul posto ed è stato informato accuratamente dal tiratore, egli assume il comando delle operazioni ed organizza la ricerca. Tutti gli interessati devono seguire scrupolosamente le sue istruzioni.

Durante la ricerca i cacciatori coinvolti devono astenersi dall'esercitare la caccia ad altri capi di selvaggina!

Se il selvatico è stato ferito in serata, la ricerca tramite cane da traccia verrà eseguita la mattina seguente. Il centralino (CTCT) va comunque avvisato la sera stessa.

Per ogni intervento verrà richiesto un contributo a favore della CTCT: CHF 60.00 (CHF 40.00 se socio sostenitore CTCT / gratuito se socio attivo CTCT) se il capo di selvaggina viene recuperato, rispettivamente CHF 30.00 (gratuito se socio sostenitore o attivo CTCT) se la ricerca e il recupero non hanno dato esito positivo + i costi di trasferta (60 centesimi al chilometro per i primi 50 km sommando andata e ritorno, chilometri supplementari gratuiti).

Il cacciatore che possiede un cane da traccia ma non figura nella lista dei recuperatori ufficiali CTCT, può ricercare unicamente i capi di selvaggina da lui stesso feriti. Ovviamente prima deve contattare un guardacaccia o l'Ufficio della caccia e della pesca per il rilascio della necessaria autorizzazione (art. 35 cpv. 1 RALCC).

Autodenuncia

Per l'autodenuncia valgono le disposizioni previste dall'art. 42 della Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, di seguito LCC. Inoltre il trofeo dei capi autodenunciati viene sequestrato ad eccezione, in assenza di contestazioni, delle femmine di cervo e capriolo, dei cerbiatti, dei fusoni, dei caprioli con corna sino a due diramazioni e dei camosci di ambo i sessi con corna inferiori ai 22 cm.

I prezzi delle autodenunce sono i seguenti:

- **Camoscio**: maschio CHF 200.00 / femmina CHF 150.00 / anzello CHF 100.00.
- **Capriolo**: maschio CHF 200.00 / femmina CHF 150.00 / piccolo dell'anno CHF 100.00.
- **Cervo**: maschio adulto CHF 7.00 al kg. / fusone CHF 10.00 al kg. / femmina CHF 5.00 al kg. / cerbiatto CHF 200.00.

Capi sanitari

Criteri per i capi sanitari da bonificare (non verranno calcolati nel contingente del cacciatore).

Camoscio

- maschi e femmine di 1,5 anni (anzelli), di peso \leq 10 kg.
- maschi e femmine di almeno 2,5 anni di peso \leq 14 kg.

Capriolo

- maschi e femmine di almeno 1,5 anni di peso \leq 12 kg.

Cervo

- maschi di 1,5 anni (fusoni) di peso \leq 42 kg.
- maschi di almeno 2,5 anni di peso \leq 60 kg.
- femmine di 1,5 anni di peso \leq 36 kg.
- femmine di almeno 2,5 anni di peso \leq 50 kg.

Sono pure considerati capi sanitari gli ungulati che presentano patologie, rispettivamente lesioni, la cui gravità o estensione è tale da lasciare supporre una grave compromissione dello stato generale dell'animale. In tal caso il selvatico può essere confiscato, nonché inviato a un istituto specializzato per analisi. In caso di contestazione, la decisione spetta all'Ufficio della caccia e della pesca sentito l'Ufficio del Veterinario cantonale.

Camoscio

Piani di abbattimento per il camoscio

La caccia al maschio adulto, alla femmina adulta non allattante e all'anzello verrà interrotta al raggiungimento delle specifiche quote fissate come segue:

- a) **Gambarogno-Tamaro-Lema** (territorio del Comune di Gambarogno unitamente al territorio appartenente al distretto di Lugano situato a destra, direzione nord-sud, dell'autostrada):
maschi >2,5A 9 esemplari / femmine >2,5A 9 esemplari / anzelli (M e F) 2 esemplari.
- b) **Per il resto del territorio ticinese:**
maschi >2,5A 340 esemplari / femmine >2,5A 340 esemplari / anzelli (M e F) 95 esemplari.

Chi ha intenzione di cacciare il maschio adulto, la femmina adulta non allattante e l'anzello è **obbligato** a informarsi, a partire dall' **8 settembre 2021 (valido dunque per il giorno di caccia 9 settembre)**, il giorno che precede ogni giornata di caccia a partire dalle ore 16h00 per telefono (numero UCP **+41(0)79 407 49 29**) o sul sito www.ti.ch/caccia in merito alle modalità di caccia valide.

Chi cattura una femmina non allattante di almeno 2,5 anni o un anzello/a (età 1.5 anni) sanitario (peso da eviscerato minore o uguale a 10 kg) può catturare il maschio adulto sino al 16 settembre.

Le modalità di attuazione sono pure descritte sull'Autorizzazione annuale di caccia alta.

Cervo

Piano di abbattimento per il cervo maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1.5 anni): la caccia a questo capo verrà interrotta al raggiungimento della specifica quota fissata come segue per il Ticino: **240 esemplari.**

Chi ha intenzione di cacciare il cervo maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) è **obbligato** a informarsi nel medesimo modo sopraccitato per il camoscio a partire dall'**8 settembre 2021**, dalle ore 16h00 in avanti.

Femmine allattanti e piccoli

È concesso uccidere due femmine allattanti per cacciatore, dal 24 al 28 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il loro cerbiatto nel corso della stessa azione di caccia.

Il cerbiatto e la femmina allattante devono poi essere portati assieme al posto di controllo entro 24 ore dall'abbattimento del piccolo.

Femmina NON allattante

La femmina non allattante di cervo rimane aperta durante tutta la stagione venatoria, tuttavia è chiaro che con l'apertura del cerbiatto al 24 settembre può risultare difficile stabilire se una femmina sola è non allattante o se gli è stato ucciso il cerbiatto. Solo se un cacciatore è sicuro di riconoscere la femmina di 1.5 anni può sparare tranquillamente a una femmina sola, altrimenti deve prendere in considerazione che dopo lo sparo la femmina da lui uccisa possa risultare allattante (autodenuncia).

Maschio adulto con corona

Per corona si intende con tre o più punte - di almeno 3 cm di lunghezza - sopra il mediano di ambedue le aste.

Posto di controllo per i cervi maschi adulti (cerbiatti e fusoni esclusi)

I cervi maschi adulti (cerbiatti e fusoni esclusi quindi) catturati dal 4 al 14 possono essere esentati dall'obbligo di essere portati ai posti di controllo a condizione che il cacciatore esegua entro 12 ore dalla cattura la registrazione online seguendo questa procedura:

- il modulo per la registrazione online è disponibile al seguente link: www.ti.ch/caccia
- il modulo può essere trasmesso unicamente se tutti i campi obbligatori sono riempiti. In particolare è necessario:
 - disporre di un indirizzo email per ricevere la conferma dell'avvenuta registrazione;
 - essere in possesso del numero della marca, la quale è da apporre al capo al più tardi al momento della sua registrazione, e che va riportato anche sul foglio di controllo e sul relativo duplicato nella casella "osservazioni".
- il capo deve essere conservato intero per almeno 24 ore a partire dalla registrazione.

Nel caso in cui non sia possibile registrare online il capo abbattuto secondo la procedura descritta o se il cacciatore preferisce la prassi degli'anni scorsi, il capo deve essere presentato regolarmente ai posti di controllo entro 24 ore dall'abbattimento ai sensi dell'art. 29 del RALCC.

Capriolo

Quest'anno è stato introdotto un piano di abbattimento per il capriolo: la caccia al maschio adulto e alla femmina adulta non allattante verrà interrotta al raggiungimento delle specifiche quote fissate come segue per il Ticino: maschi $\geq 1,5A$ **200** esemplari / femmine $\geq 1,5A$ **200** esemplari.

Chi ha intenzione di cacciare il maschio adulto e la femmina adulta non allattante è **obbligato** a informarsi nel medesimo modo sopraccitato per il camoscio a partire **dall'8 settembre 2021**, dalle ore 16h00 in avanti.

Chi cattura una femmina non allattante di almeno 1,5 anni può catturare il maschio adulto sino al 16 settembre.

Cinghiale

- Ogni cacciatore deve provvedere a sue spese al controllo **obbligatorio** della trichinella (art. 32 cpv. 1 RALCC).
- **Tutti i cinghiali uccisi in settembre sul territorio cantonale devono essere sottoposti al controllo obbligatorio per il Cesio e questo avviene ai posti di controllo di Gudo, Pambio-Noranco, Mendrisio e Losone** (art. 32 cpv. 2 RALCC). **ATTENZIONE a Losone il controllo viene effettuato unicamente a partire dal 7 settembre.**
- **In presenza di un gruppo di cinghiali si invita il cacciatore a prendere di mira prioritariamente i capi più giovani.**

Orari caccia alta

- a) caccia alta al di sopra dei 400 m di quota:
 - dal 4 al 18 settembre dalle ore 06.00 alle ore 20.30;
 - dal 24 al 28 settembre dalle ore 06.30 alle ore 20.00;
- b) caccia alta al di sotto dei 400 m di quota:
 - dal 4 al 18 settembre dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30;
 - dal 24 al 28 settembre dalle ore 06.30 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00;

Caccia nei piani

Blenio, Riviera e Bellinzonese

Nella zona del piano la caccia è permessa unicamente il lunedì, martedì, giovedì e venerdì da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo. È pertanto vietata la caccia in movimento!

Strade normalmente aperte alla circolazione

Per strade normalmente aperte alla circolazione (art. 50 lett. d) RALCC) si intendono unicamente le strade che possono essere percorse con veicoli da tutti gli utenti, senza necessità di avere ad esempio dei permessi specifici o delle chiavi per l'apertura di barriere.

Posteggi, art. 51 RALCC

Si rende attenti al fatto che in base alla giurisprudenza sviluppatasi in relazione a questa norma e in particolare per i tratti All'Acqua-Nufenen, Airola-Passo S. Gottardo-confine con il Canton Uri, Campra-Lucomagno, al cacciatore è consentito unicamente posteggiare il veicolo e/o avviarsi per l'esercizio dell'attività venatoria nei/dai seguenti posteggi (segnalati da appositi cartelli):

- All'Acqua, Alpe di Cruina e Nufenen;
- Airolo, Dross (Motto Bartola), Panorama, Ospizio S. Gottardo;
- Campra, Pian Segno e Lucomagno.

Posti di controllo

IMPORTANTE:

si invitano i cacciatori a leggere attentamente il luogo e gli orari dei posti di controllo indicati sul retro dell'autorizzazione annuale di caccia alta e di caccia invernale al cinghiale.

La presentazione di capi da autodenunciare al posto di controllo è talvolta fonte di malumori. Il cacciatore, arrivato al posto di controllo, può comunicare subito al guardacaccia che la sua è un'autodenuncia, in modo da evitare controlli superflui, ad esempio nel caso di femmine allattanti.

I capi abbattuti devono essere presentati al posto di controllo completamente eviscerati.

Termine di consegna dei capi

Tutti i capi devono obbligatoriamente (art. 29 lett. b) RALCC) essere portati al controllo entro 24 ore dall'abbattimento ad eccezione di quanto previsto all'art. 31 cpv. 3 RALCC

Le 24 ore per presentare i capi abbattuti al posto di controllo non vengono calcolate esattamente dall'orario di abbattimento, ma il capo deve essere controllato entro il giorno seguente (per es. un camoscio ucciso il lunedì mattina alle 07.00 deve essere presentato al più tardi entro martedì sera).

Presentazione ai Posti di controllo della selvaggina da parte di terzi

La presentazione dei capi di selvaggina ai Posti di controllo può essere eseguita da parte di terzi, in modo da permettere nel frattempo al cacciatore di continuare ad esercitare la caccia. Come procedere:

All'autorizzazione annuale di caccia alta è stato aggiunto un duplicato del foglio di controllo (attenzione: iscrivere subito le generalità anche sul duplicato).

Tutti i cacciatori, al momento della cattura di un capo di selvaggina, devono immediatamente provvedere all'iscrizione nel foglio di controllo, nonché non appena possibile nel duplicato.

Se si intende far trasportare a valle o consegnare il capo di selvaggina ad un posto di controllo tramite una terza persona, in modo da potere continuare ad esercitare la caccia, bisogna staccare (tagliare) il duplicato, consegnandolo alla terza persona in modo che accompagni il/i capo/capi abbattuto/i che devono essere portati al controllo.

Rendiamo attenti che tutte le catture devono essere iscritte immediatamente sul foglio di controllo originale, nonché non appena possibile anche sul duplicato e che

il foglio di controllo originale deve sempre accompagnare il cacciatore durante la caccia!

CACCIA BASSA

Possibilità di cacciare il fagiano di monte, la beccaccia e le lepri unicamente con l'ausilio dei cani da ferma, rispettivamente dei cani da seguita (art. 53 lett. h) RALCC). In base all'art. 49 lett. a) RALCC con la presenza di almeno un cane vi è pertanto la possibilità di cacciare in un gruppo composto da un massimo di 4 cacciatori.

CACCIA ACQUATICA

Nell'esercizio della caccia acquatica è vietato portare con sé e utilizzare pallini di piombo.

ATTENZIONE nuovi orari di caccia acquatica

- in dicembre dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
- in gennaio dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

RITIRO IMMEDIATO DELLA PATENTE (art. 32 LCC)

“Gli agenti della polizia della caccia, nell'esercizio delle loro funzioni, procedono al ritiro immediato della patente a chi, colto in flagranza o in quasi flagranza, abbia commesso o tentato di commettere, quale autore, istigatore o complice, un reato previsto all'art. 20 LCP o una violazione particolarmente grave della legislazione cantonale.

Gli agenti della polizia della caccia trasmettono entro 24 ore la patente ritirata e un verbale dei fatti all'Ufficio della caccia e della pesca, il quale decide sollecitamente sul ritiro.”

Sono violazioni particolarmente gravi quelle che nel merito comportano verosimilmente la privazione del diritto di cacciare per almeno un anno. Di conseguenza, per reati particolarmente gravi che possono comportare il ritiro immediato della patente si intende in particolare:

- esercizio venatorio in giorni vietati alla caccia;
- esercizio venatorio in bandite o in zone di divieto;
- esercizio venatorio nottetempo o fuori orario;
- uso di armi vietate;
- mancata iscrizione di uno o più capi di selvaggina sul proprio Foglio di controllo;
- falsificazione del Foglio di controllo o iscrizione di dati inveritieri;
- opposizione a un atto di un organo della polizia della caccia;
- grave mancanza di rispetto delle regole di sicurezza inerenti il maneggio e l'uso delle armi da fuoco.

La presente lista di reati che possono comportare il ritiro immediato della patente non è comunque da considerarsi esaustiva.

La gravità dell'infrazione verrà inoltre valutata a dipendenza delle circostanze concrete (intenzionalità, recidiva, impiego di mezzi ausiliari proibiti, negligenza, ecc.).

In caso di conferma del ritiro della patente da parte dell'Ufficio della caccia e della pesca, il cacciatore non potrà esercitare alcun tipo di caccia perlomeno sino al momento dell'emanazione della sentenza (decreto d'accusa).

Nel caso quest'ultima preveda la privazione del diritto di caccia per uno o più anni da espiare, il periodo di privazione inizierà a contare dalla data del ritiro della patente.

PER L'UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Il Capoufficio:

Tiziano Putelli

Bellinzona, 5 agosto 2021